SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. **154**.

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) . . . . *Pag.* 1

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 ottobre 2013, n. **155**.

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) . *Pag.* 35

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2013.

Nomina del prof. Antonio Nicita a componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (14A00042) . . . . *Pag.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Capalbio e nomina del commissario straordinario. (14A00017). . . . . *Pag.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario. (14A00018). . . . . *Pag.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Casteldelci e nomina del commissario straordinario. (14A00019). . . . . *Pag.* 48

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 agosto 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2009. (13A10702) . . . . *Pag.* 49

DECRETO 26 agosto 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2010. (13A10703) . . . . *Pag.* 52

DECRETO 1° ottobre 2013.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca. (13A10704). . . . . *Pag.* 55

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (13A10705). . . . . *Pag.* 57

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista - IPRA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari. (13A10706) . . . . *Pag.* 57

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli. (13A10707) . . . . *Pag.* 58

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto Veneto di terapia familiare» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Mestre-Venezia a Marcon (Venezia). (13A10708) . . . . . *Pag.* 59

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Reggio Calabria. (13A10709). . . . . *Pag.* 60

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 12 dicembre 2013.

Autorizzazione al laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., in Atessa (CH), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A10612) . . . . *Pag.* 61

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", in Locorotondo (BA), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A10613) . . . . *Pag.* 63

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., in Elmas (CA), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A10614). . . . . *Pag.* 64

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 dicembre 2013.

Rettifica della determinazione n. 1089 del 2 dicembre 2013, relativa alle procedure di Payback - anno 2013. (13A10700) . . . . *Pag.* 66

DETERMINA 16 dicembre 2013.

Rettifica della determinazione n. 947 del 4 novembre 2013, relativa al medicinale per uso umano «Actelsar HCT». (13A10701). . . . . *Pag.* 66

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 19 dicembre 2013.

Adozione del «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob», ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. (Delibera n. 18750). (13A10673) . . . . *Pag.* 66

DELIBERA 19 dicembre 2013.

Adozione del Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB. (Delibera n. 18751). (13A10674) . . . . *Pag.* 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1009/2013 del 14 novembre 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludarabina Actavis Ptc». (13A10699) . . . . *Pag.* 72

Ministero degli affari esteri

Rilascio exequatur (13A10752). . . . . *Pag.* 72

Rilascio exequatur (13A10753). . . . . *Pag.* 73

Rilascio di exequatur (13A10754). . . . . *Pag.* 73

Rilascio di exequatur (13A10755). . . . . *Pag.* 73

Soppressione del Vice Consolato d'Italia in Mons (Belgio) (13A10756) . . . . *Pag.* 73

Soppressione Consolato d'Italia in Alessandria (Egitto) (13A10757). . . . . *Pag.* 73

Soppressione del Consolato d'Italia in Scutari (Albania) (13A10758) . . . . *Pag.* 73

Soppressione del Consolato d'Italia in Spalato (Croazia) (13A10759) . . . . *Pag.* 74

Soppressione del Consolato d'Italia in Tolosa (Francia) (13A10760) . . . . *Pag.* 74

Soppressione dell'Agenzia Consolare in Neuchatel (Svizzera) (13A10761) . . . . *Pag.* 74

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia in Wettingen (Svizzera) (13A10762). . . . . *Pag.* 74

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia in Sion (Svizzera) (13A10763) . . . . *Pag.* 75

Soppressione del Consolato onorario in Ashgabat (Turkmenistan). (13A10820). . . . . *Pag.* 75

Ministero dell'interno

Conclusione del procedimento avviato nei confronti della Provincia Regionale di Trapani, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13A10698) . . . . *Pag.* 75

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac La Sota» vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli. (13A10605). . *Pag.* 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Marek HVT» vaccino vivo liofilizzato per sospensione iniettabile per polli. (13A10606). . . . . *Pag.* 76

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Melosolute» 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli e 40 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e cavalli. (13A10620) . . . . *Pag.* 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac AU K/61 BS» vaccino vivo liofilizzato per suini. (13A10621) . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butragan Equi». (13A10622). . . . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Gumboro» vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la malattia di Gumboro per polli. (13A10623) . . . . *Pag.* 77

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110» 110 mg/g, polvere solubile per uso orale per suini. (13A10813). . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Pabac IV». (13A10814). . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Resflor» 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini. (13A10815) . . . . *Pag.* 78

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 0,425% + Diaveridina 0,425% Liquido Candioli». (13A10816). . . . . *Pag.* 78

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn M.HYO Parasuis». (13A10817) . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH-ONE». (13A10818). . . . . *Pag.* 79

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tetramisolo 5% Liquido Candioli». (13A10819) *Pag.* 79

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Bianco di Cimadolmo». (13A10821). . . . . *Pag.* 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 30 settembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012 con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A. (pos. 863/12). (Delibera n. 13/290). *(13A10635)*

DELIBERA 7 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera, concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A. (pos. 1649/12). (Delibera n. 13/303). *(13A10636)*

DELIBERA 21 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, concluso, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013 con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato (pos. 1879/12). (Delibera n. 13/325). *(13A10637)*

DELIBERA 28 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità all'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (pos. 833/13). (Delibera n. 13/337). *(13A10638)*

DELIBERA 4 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 21 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo (pos. 1424/13). (Delibera n. 13/346). *(13A10639)*

DELIBERA 11 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 23 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda T.U.A. S.r.l. di Agrigento (pos. 1425/13). (Delibera n. 13/365). *(13A10640)*

DELIBERA 18 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo (pos. 1426/13). (Delibera n. 13/389). *(13A10641)*

DELIBERA 25 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporto e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento (pos. 2611/12). (Delibera n. 13/410). *(13A10642)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. **154**.

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 87 del codice civile

1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse;

c) il secondo comma è abrogato;

d) il terzo comma è abrogato;

e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 128 del codice civile

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";

b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 147 del codice civile

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-*bis*.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 148 del codice civile

1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 148.

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-*bis*".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 155 del codice civile

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 165 del codice civile

1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
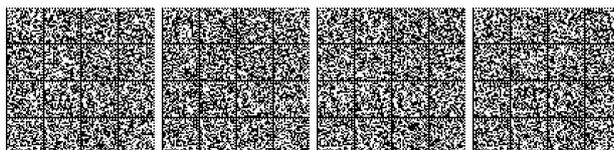
Art. 7.

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".

2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternità".

3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse.

4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"".

5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".

6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse.

7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono soppresse.

8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".

9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità"".

10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".

11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".

12. Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".

Art. 8.

Modifica all'articolo 231 del codice civile

1. L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 231.

Paternità del marito

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".

Art. 9.

Modifiche all'articolo 232 del codice civile

1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".

Art. 10.

Modifiche all'articolo 234 del codice civile

1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".

Art. 11.

Modifiche all'articolo 236 del codice civile

1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 237 del codice civile

1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.

"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.".

Art. 13.

Modifiche all'articolo 238 del codice civile

1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";

b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";

c) il secondo comma è abrogato.
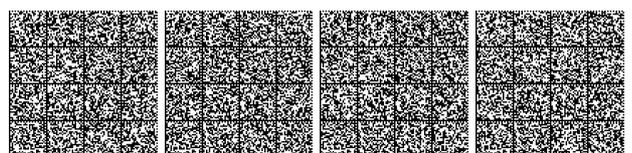
Art. 14.

Modifiche all'articolo 239 del codice civile

1. L'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 239.

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.".

Art. 15.

Modifiche all'articolo 240 del codice civile

1. L'articolo 240 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 240.

Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.".

Art. 16.

Modifiche all'articolo 241 del codice civile

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";

b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.";

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 17.

*Articolo 243-*bis *del codice civile*

1. Dopo l'articolo 243 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 243-*bis*.

Disconoscimento di paternità

L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.".

Art. 18.

Modifiche all'articolo 244 del codice civile

1. L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 244.

Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.".
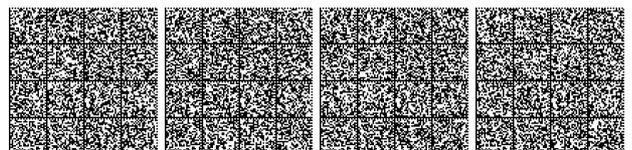
Art. 19.

Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 245.

Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".

2. L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 246.

Trasmissibilità dell'azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".

Art. 20.

Modifiche all'articolo 248 del codice civile

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.";

b) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

Art. 21.

Modifiche all'articolo 249 del codice civile

2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 249.

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

Art. 22.

Modifiche all'articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".

Art. 23.

Modifiche all'articolo 252 del codice civile

1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";

b) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

c) al secondo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";

d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: "naturale" è soppressa;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di manca-

to consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.".
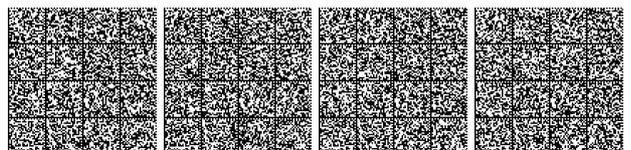
Art. 24.

Modifiche all'articolo 253 del codice civile

1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all'articolo 254 del codice civile

1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 26.

Modifiche all'articolo 255 del codice civile

1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche all'articolo 262 del codice civile

1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturale", ovunque presente, è soppressa;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.";

d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";

e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento".

Art. 28.

Modifiche all'articolo 263 del codice civile

1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 263.

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.".

Art. 29.

Modifiche all'articolo 264 del codice civile

1. L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 264.

Impugnazione da parte del figlio minore

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.".

Art. 30.

Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del rico-

noscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".

2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, è soppressa.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 270 del codice civile

1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa;

b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".

Art. 32.

Modifiche all'articolo 273 del codice civile

1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa; la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

b) al secondo comma la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici".

Art. 33.

Modifiche all'articolo 276 del codice civile

1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" è soppressa.

Art. 34.

Modifiche all'articolo 277 del codice civile

1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "naturale" è soppressa;

b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".

Art. 35.

Modifiche all'articolo 278 del codice civile

1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 278.

Autorizzazione all'azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".

Art. 36.

Modifiche all'articolo 279 del codice civile

1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-*bis*, sia venuto meno.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.";

c) al terzo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 37.

Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 38.

Modifiche all'articolo 299 del codice civile

1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".
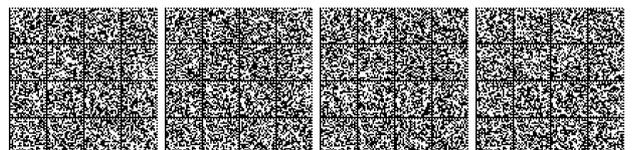
Art. 39.

Modifiche all'articolo 316 del codice civile

1. L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 316.

Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.".

Art. 40.

Articolo 316-bis *del codice civile*

1. Dopo l'articolo 316 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 316-*bis*.

Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".

Art. 41.

Modifiche all'articolo 317 del codice civile

1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.".

Art. 42.

Modifiche all'articolo 317-bis *del codice civile*

1. L'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*.

Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".

Art. 43.

Modifiche all'articolo 318 del codice civile

1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore età o all'emancipazione,";

b) la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 44.

Modifiche all'articolo 320 del codice civile

1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "potestà" ovunque presente è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
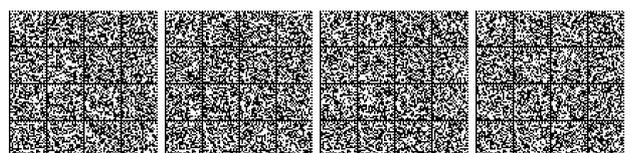
b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri” inserire le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione,”.

Art. 45.

Modifiche all’articolo 321 del codice civile

1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 46.

Modifiche all’articolo 322 del codice civile

1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 47.

Modifiche all’articolo 323 del codice civile

1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 48.

Modifiche all’articolo 324 del codice civile

1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;

b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono inserite le seguenti: “, fino alla maggiore età o all’emancipazione”.

Art. 49.

Modifiche all’articolo 327 del codice civile

1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 50.

Modifiche all’articolo 330 del codice civile

1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 51.

Modifiche all’articolo 332 del codice civile

1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 52.

Modifiche all’articolo 336 del codice civile

1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.

Art. 53.

*Articolo 336-*bis *del codice civile*

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 336-*bis*.

Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.”.

Art. 54.

Modifiche all’articolo 337 del codice civile

1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

Art. 55.

*Introduzione degli articoli da 337-*bis *a 337-*octies *del codice civile*

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

“Art. 337-*bis*.

Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-*ter*.

Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-*quater*.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-*ter*. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-*quinquies*.

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 337-*sexies*.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedi-

mento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
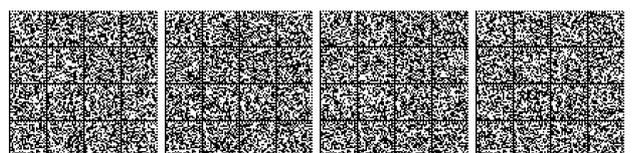
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 337-*septies*.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-*octies*.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter* per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".

Art. 56.

Modifiche all'articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 57.

Modifiche all'articolo 348 del codice civile

1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.".

Art. 58.

Modifiche all'articolo 350 del codice civile

1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 59.

Modifiche all'articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 60.

Modifiche all'articolo 371 del codice civile

1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".

Art. 61.

Modifiche all'articolo 401 del codice civile

1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" è sostituita dalla seguente: "mantenimento".

Art. 62.

Modifiche all'articolo 402 del codice civile

1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 63.

Modifiche all'articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
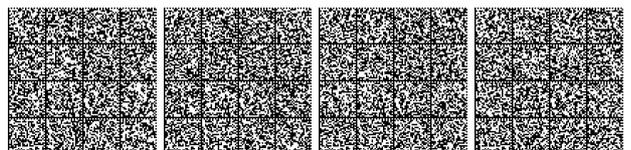
Art. 64.

Modifiche all'articolo 433 del codice civile

1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".

Art. 65.

Modifiche all'articolo 436 del codice civile

1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

Art. 66.

*Modifiche all'articolo 448-*bis *del codice civile*

1. All'articolo 448-*bis* del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 67.

Modifiche all'articolo 467 del codice civile

1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

Art. 68.

Modifiche all'articolo 468 del codice civile

1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse.

Art. 69.

Modifiche all'articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." è aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.".

Art. 70.

Modifiche all'articolo 536 del codice civile

1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";

b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.

Art. 71.

Modifiche all'articolo 537 del codice civile

1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse;

b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;

c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse;

d) il terzo comma è abrogato.

Art. 72.

Modifiche all'articolo 538 del codice civile

1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" è soppressa;

b) al primo comma le parole: "legittimi né naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.

Art. 73.

Modifiche all'articolo 542 del codice civile

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 74.

Modifiche all'articolo 544 del codice civile

1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" è soppressa;

b) al primo comma le parole: "né figli legittimi né figli naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola: "legittimi" è soppressa.

Art. 75.

Modifiche all'articolo 565 del codice civile

1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
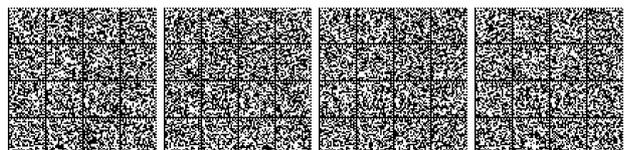
Art. 76.

Modifiche all'articolo 566 del codice civile

1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 566.

Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".

Art. 77.

Modifiche all'articolo 567 del codice civile

1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi";

b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".

Art. 78.

Modifiche all'articolo 573 del codice civile

1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

Art. 79.

Modifiche all'articolo 580 del codice civile

1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

Art. 80.

Modifiche all'articolo 581 del codice civile

1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse.

Art. 81.

Modifiche all'articolo 582 del codice civile

1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" è soppressa;

b) al primo comma la parola: "legittimi" è soppressa.

Art. 82.

Modifiche all'articolo 583 del codice civile

1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

Art. 83.

Modifiche all'articolo 594 del codice civile

1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

Art. 84.

Modifiche all'articolo 643 del codice civile

1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".

Art. 85.

Modifiche all'articolo 687 del codice civile

1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "legittimo" è soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.".

Art. 86.

Modifiche all'articolo 715 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: "sulla legittimità o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione".

Art. 87.

Modifiche all'articolo 737 del codice civile

1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" ovunque presenti sono soppresse.

Art. 88.

Modifiche all'articolo 803 del codice civile

1. L'articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente.

"Art. 803.

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.".

Art. 89.

Modifiche all'articolo 804 del codice civile

1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola: "legittimo" è soppressa; la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".

Art. 90.

Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.".

Art. 91.

Modifiche all'articolo 1916 del codice civile

1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: "dagli affiliati," sono soppresse.

Art. 92.

Modifiche all'articolo 2941 del codice civile

1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

TITOLO II

MODIFICHE AI CODICI PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 93.

Modifiche al codice penale in materia di filiazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";

l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";

n) all'articolo 569, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

r) all'articolo 574-*bis*, le parole: "potestà dei genitori" e le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

s) all'articolo 583-*bis*, quarto comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

t) all'articolo 600-*septies*.2, primo comma, numero 1), le parole: "potestà genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

u) all'articolo 609-*nonies*, primo comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
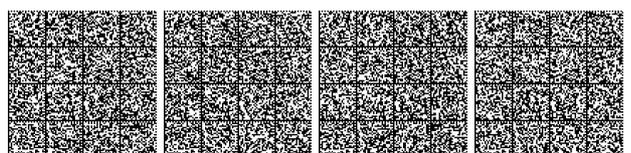
Art. 94.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

Art. 95.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";

b) all'articolo 709-*ter*, primo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".

TITOLO III

MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI FILIAZIONE

Art. 96.

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.";

b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

"Art. 37-*bis*.

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-*septies*, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";

c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." è aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-*bis* del codice civile.";

d) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

"Art. 38-*bis*.

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-*bis*, secondo comma, del codice civile.";

e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";

f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" è soppressa;

i) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

"Art. 127-*bis*.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.".

Art. 97.

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: "patria potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; le parole: "potestà sul figlio" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale sul figlio".

Art. 98.

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-*bis* e 316-*bis* "; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 12, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".

Art. 99.

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
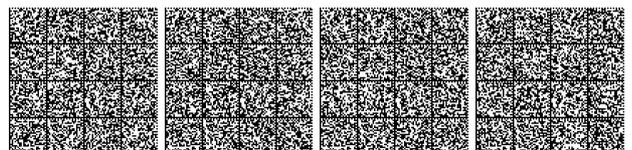
Art. 100.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità";

b) all'articolo 3 le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 4 la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) all'articolo 5 le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";

f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-*bis*,";

g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";

l) all'articolo 15, comma 1, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.";

m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "dodici";

o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

q) all'articolo 32, comma 2, lettera *b)*, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";

r) all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";

t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" è soppressa;

u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

z) all'articolo 50 la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo";

dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

ee) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"Art. 79-*bis*.

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".

Art. 101.

Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33.

Filiazione

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.";

b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" è soppressa; il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.";
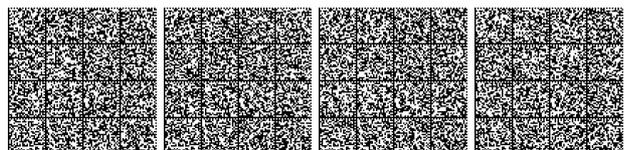
c) all'articolo 36 le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

"Art. 36-*bis*.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.";

e) all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" è soppressa.

Art. 102.

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: "legittimi" è sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".

Art. 103.

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio";

b) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

c) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente";

d) il secondo comma è abrogato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 104.

Disposizioni transitorie

1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità.

6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.

7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni

vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.

Art. 105.

Sostituzione termini

1. La parola: "potestà" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio".

3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale", ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato fuori del matrimonio".

4. Le parole: "figli legittimati", "figlio legittimato", "legittimato", "legittimati" ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

Art. 106.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155-*bis*, 155-*ter*, 155-*quater*, 155-*quinquies*, 155-*sexies*, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;

b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 107.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 108.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

KYENGE, *Ministro per l'integrazione*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali):

"Art. 2. Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-*bis* del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
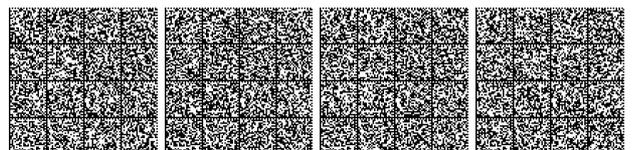
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 87 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 87. Parentela, affinità, adozione.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.".

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 128. Matrimonio putativo.

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
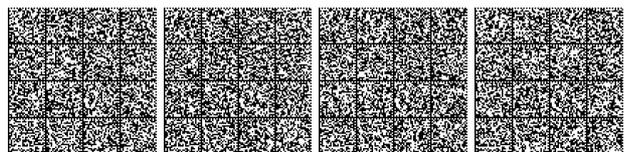
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 165. Capacità del minore.

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.".

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo delle rubriche del libro primo del codice civile, come modificate dal presente decreto:

"1. rubrica del titolo VII: *Dello stato di figlio*;

2. rubrica del capo I del titolo VII: *Della presunzione di paternità*;

3. sezione I: *(soppressa);*

4. sezione II del capo I: *Capo II. Delle prove della filiazione;*

5. sezione III del capo I: *Capo III. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio;*

6. Capo II: *(soppresso).;*

7. Sezione I:*(soppressa);*

8. rubrica del paragrafo I della Sezione I del capo II: Capo IV. Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio;

9. rubrica del paragrafo II della Sezione I del capo II: Capo V. *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità;*

10. rubrica del titolo IX: *Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio;*

11. Dopo il titolo XI del libro I: *Capo I. Dei diritti e doveri del figlio;*

12. Dopo l'articolo 337 del codice civile: *Capo II. Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.".*

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 232 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.".

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 234 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 236 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato.

La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.".

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 237 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.".

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 238 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 238. *Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita.*

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, *234, 239, 240 e 244* nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.".

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 241 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 241. *Prova in giudizio.*

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.".

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 248 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 248. *Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.*

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 251 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento.

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa
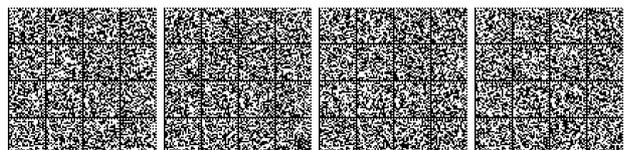
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal *giudice*.".

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'articolo 252 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 252. *Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.*

Qualora il figlio *nato fuori del matrimonio* di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio *nato fuori del matrimonio* nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge *convivente e degli altri figli* che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro *genitore* che abbia effettuato il riconoscimento.*In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.*

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento.

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.".

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 253 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 253. Inammissibilità del riconoscimento.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.".

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 254 del codice civile,, come modificato dal presente decreto:

"Art. 254. Forma del riconoscimento.

Il riconoscimento del figlio *nato fuori del matrimonio* è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.".

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'articolo 255 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto.

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.".

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 262 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 262. Cognome del figlio *nato fuori del matrimonio.*

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa*l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.".*

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo degli articoli 267 e 269 del codice civile, come modificati dal presente decreto:

"Art. 267. Trasmissibilità dell'azione.

Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245."

"Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.".

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'articolo 270 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 270. Legittimazione attiva e termine.

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti.

Si applica l'articolo 245.".

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'articolo 273 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la *responsabilità genitoriale* prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
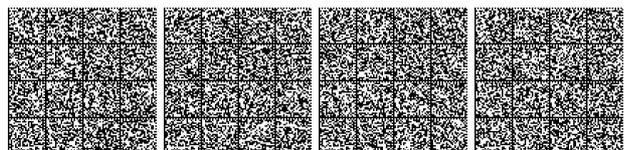
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di *quattordici* anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.".

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'articolo 276 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 276. Legittimazione passiva.

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.".

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'articolo 277 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 277. Effetti della sentenza.

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.".

Note all'art. 36:

— Si riporta il testo dell'articolo 279 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 279. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio*nato fuori del matrimonio* può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti *a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315*-bis*, sia venuto meno.*

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la *responsabilità genitoriale.".*

Note all'art. 37:

— Si riporta il testo degli articoli 293 e 297 del codice civile, come modificati dal presente decreto:

"Art. 293. Divieto d'adozione di figli.

I figli non possono essere adottati dai loro genitori."

"Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.".

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'articolo 299 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 299. Cognome dell'adottato.

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.".

Note all'art. 41:

— Si riporta il testo dell'articolo 317 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 317. Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della *responsabilità genitoriale*, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.".

Note all'art. 43:

— Si riporta il testo dell'articolo 318 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 318. Abbandono della casa del genitore.

Il figlio,*sino alla maggiore età o nell'emancipazione*, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la *responsabilità genitoriale* né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.".

Note all'art. 44:

— Si riporta il testo dell'articolo 320 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 320. Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la *responsabilità genitoriale*, rappresentano i figli nati e nascituri,*fino alla maggiore età o all'emancipazione*, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la *responsabilità genitoriale*, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la *responsabilità genitoriale*, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.".

Note all'art. 45:

— Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 321. Nomina di un curatore speciale.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la *responsabilità genitoriale,* non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.".
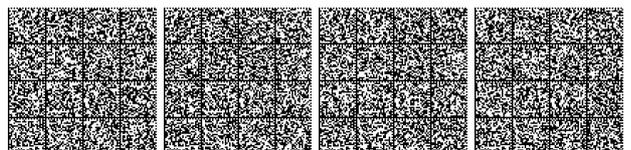
Note all'art. 46:

— Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.".

Note all'art. 47:

— Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 323. Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.".

Note all'art. 48:

— Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 324. Usufrutto legale.

I genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio *fino alla maggiore età o all'emancipazione.*

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la*responsabilità genitoriale*. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.".

Note all'art. 49:

— Si riporta il testo dell'articolo 327 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

Il genitore che esercita in modo esclusivo la *responsabilità genitoriale* è il solo titolare dell'usufrutto legale.".

Note all'art. 50:

— Si riporta il testo dell'articolo 330 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 330. Decadenza dalla *responsabilità genitoriale* sui figli.

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla *responsabilità genitoriale* quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.".

Note all'art. 51:

— Si riporta il testo dell'articolo 332 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 332. Reintegrazione nella *responsabilità genitoriale.*

Il giudice può reintegrare nella *responsabilità genitoriale* il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.".

Note all'art. 52:

— Si riporta il testo dell'articolo 336 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 336. Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.".

Note all'art. 54:

— Si riporta il testo dell'articolo 337 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della *responsabilità genitoriale* e per l'amministrazione dei beni.".

Note all'art. 56:

— Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 343. Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la *responsabilità genitoriale*, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.".

Note all'art. 57:

— Si riporta il testo dell'articolo 348 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 348. Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la *responsabilità genitoriale*. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.".

Note all'art. 58:

— Si riporta il testo dell'articolo 350 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la *responsabilità genitoriale*;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite,

per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.".

Note all'art. 59:

— Si riporta il testo dell'articolo 356 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla *responsabilità genitoriale*, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.".

Note all'art. 60:

— Si riporta il testo dell'articolo 371 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 371. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) *sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;*

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.".

Note all'art. 61:

— Si riporta il testo dell'articolo 401 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 401. Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero *figli di genitori che si trovino* nell'impossibilità di provvedere al loro *mantenimento.*

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o morale.".

Note all'art. 62:

— Si riporta il testo dell'articolo 402 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della *responsabilità genitoriale* o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della *responsabilità genitoriale*, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.".

Note all'art. 63:

— Si riporta il testo dell'articolo 417 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la *responsabilità genitoriale* o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.".

Note all'art. 64:

— Si riporta il testo dell'articolo 433 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 433. Persone obbligate.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) *i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;*

3) *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;*

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.".

Note all'art. 65:

— Si riporta il testo dell'articolo 436 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato.

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.".

Note all'art. 66:

— Si riporta il testo dell'articolo 448-*bis* del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 448-*bis*. Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla *responsabilità genitoriale* sui figli.

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla *responsabilità genitoriale* e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.".

Note all'art. 67:

— Si riporta il testo dell'articolo 467 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 467. Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.".

Note all'art. 68:

— Si riporta il testo dell'articolo 468 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 468. Soggetti.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli *anche adottivi,* e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.".
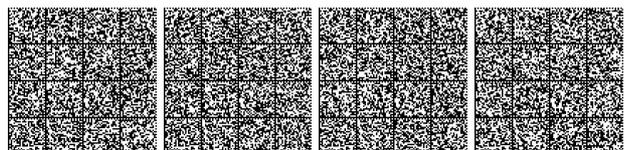
Note all'art. 69:

— Si riporta il testo dell'articolo 480 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 480. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. *In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.*

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.".

Note all'art. 70:

— Si riporta il testo dell'articolo 536 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 536. Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, *i figli, gli ascendenti.*

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.".

Note all'art. 71:

— Si riporta il testo dell'articolo 537 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 537. Riserva a favore dei figli.

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.".

Note all'art. 72:

— Si riporta il testo dell'articolo 538 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti.

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.".

Note all'art. 73:

— Si riporta il testo dell'articolo 542 del codice civile così come modificato dal presente decreto:

"Art. 542. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.".

Note all'art. 74:

— Si riporta il testo dell'articolo 544 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 544. Concorso di ascendenti e coniuge.

Quando chi muore non lascia *figli*, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.".

Note all'art. 75:

— Si riporta il testo dell'articolo 565 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 565. Categorie dei successibili.

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.".

Note all'art. 77:

— Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 567. *Successione dei figli adottivi.*

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.".

Note all'art. 78:

— Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 573. Successione dei figli *nati fuori del matrimonio.*

Le disposizioni relative alla successione dei figli *nati fuori del matrimonio* si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.".

Note all'art. 79:

— Si riporta il testo dell'articolo 580 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 580. Diritti dei figli *nati fuori dal matrimonio* non riconoscibili.

Ai figli *nati fuori dal matrimonio* aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli *nati fuori dal matrimonio* hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.".

Note all'art. 80:

— Si riporta il testo dell'articolo 581 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.".

Note all'art. 81:

— Si riporta il testo dell'articolo 582 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.".

Note all'art. 82:

— Si riporta il testo dell'articolo 583 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 583. Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.".

Note all'art. 83:

— Si riporta il testo dell'articolo 594 del codice civile così come modificato dal presente decreto:

"Art. 594. Assegno ai figli *nati fuori del matrimonio* non riconoscibili.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.".
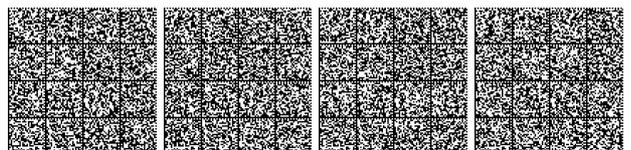
Note all'art. 84:

— Si riporta il testo dell'articolo 643 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".

Note all'art. 85:

— Si riporta il testo dell'articolo 687 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli.

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, *anche* adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio*nato fuori del matrimonio.*

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.".

Note all'art. 86:

— Si riporta il testo dell'articolo 715 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 715. Casi d'impedimento alla divisione.

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.".

Note all'art. 87:

— Si riporta il testo dell'articolo 737 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.".

Note all'art. 89:

— Si riporta il testo dell'articolo 804 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 804. Termine per l'azione.

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio*nato nel matrimonio* o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio *nato fuori dal matrimonio*.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.".

Note all'art. 90:

— Si riporta il testo dell'articolo 1023 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1023. Ambito della famiglia.

Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. *Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto*. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.".

Note all'art. 91:

— Si riporta il testo dell'articolo 1916 del codice civile, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.".

Note all'art. 92:

— Si riporta il testo dell'articolo 2941 del codice civile,. come modificato dal presente decreto:

"Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la *responsabilità genitoriale* di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.".

Note all'art. 93:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 19. *Pene accessorie: specie.*

Le pene accessorie per i delitti sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici;

2. l'interdizione da una professione o da un'arte;

3. l'interdizione legale;

4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-*bis*. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della *responsabilità genitoriale*.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
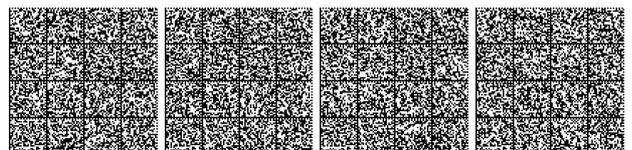
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.".

— Si riporta il testo dell'articolo 32 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 32. *Interdizione legale.*

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla *responsabilità genitoriale*.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.".

— Si riporta il testo dell'articolo 34 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale *dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.*

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla *responsabilità genitoriale*.

La condanna per delitti commessi con abuso della *responsabilità genitoriale* importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta .

La decadenza dalla *responsabilità genitoriale* importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della *responsabilità genitoriale* di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della *responsabilità genitoriale* importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.".

— Si riporta il testo dell'articolo 98 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 98. *Minore degli anni diciotto*.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita .

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della *responsabilità genitoriale* o dell'autorità maritale .".

— Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 111. *Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile*.

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la *responsabilità genitoriale*, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".

— Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 112. *Circostanze aggravanti*.

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3. per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la *responsabilità genitoriale*, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.".

— Si riporta il testo dell'articolo 146 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 146. *Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*.

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita :

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.".

— Si riporta il testo dell'articolo 147 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 147. *Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*.

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1. se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla *responsabilità genitoriale* sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.".

— Si riporta il testo dell'articolo 540 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 540. *Rapporto di parentela*.

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione *fuori dal matrimonio* è equiparata alla filiazione *nel matrimonio*.
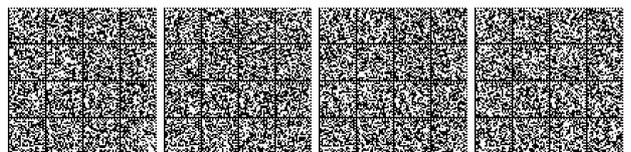
Il rapporto di filiazione *fuori dal matrimonio* è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.".

— Si riporta il testo dell'articolo 564 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 564. *Incesto*.

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della *responsabilità genitoriale*.".

— Si riporta il testo dell'articolo 568 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 568. *Occultamento di stato di un* figlio.

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio *nato nel matrimonio o riconosciuto*, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.".

— Si riporta il testo dell'articolo 569 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 569. *Pena accessoria*.

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della *responsabilità genitoriale*.".

— Si riporta il testo dell'articolo 570 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 570. *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla *responsabilità genitoriale*, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge .".

— Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 573. *Sottrazione consensuale di minorenni*.

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la *responsabilità genitoriale* o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni .

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata , se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.".

— Si riporta il testo dell'articolo 574 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 574. *Sottrazione di persone incapaci*.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la *responsabilità genitoriale*, al tutore, o al curatore , o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni .

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.".

— Si riporta il testo dell'articolo 574-*bis* del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 574-*bis*. *Sottrazione e trattenimento di minore all'estero*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la *responsabilità genitoriale* o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della *responsabilità genitoriale*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della *responsabilità genitoriale*.".

— Si riporta il testo dell'articolo 574-*bis* del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 583-*bis*. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della *responsabilità genitoriale*;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.".

— Si riporta il testo dell'articolo 600-*septies*.2 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 600-*septies*.2. *Pene accessorie*.

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono:

1) la perdita della *responsabilità genitoriale*, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di
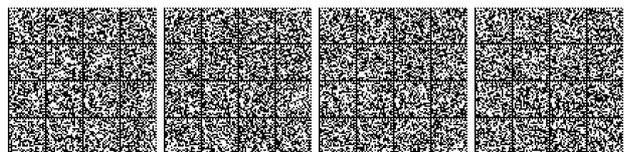
ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.".

— Si riporta il testo dell'articolo 609-*nonies*, del codice penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 609-*nonies*. *Pene accessorie ed altri effetti penali*.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* comporta:

1) la perdita della *responsabilità genitoriale*, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* e 609-*undecies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, dall'articolo 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, dagli articoli 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni .".

Note all'art. 94:

— Si riporta il testo dell'articolo 288 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto:

"Art. 288. *Sospensione dall'esercizio della* responsabilità genitoriale.

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della *responsabilità genitoriale*, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.".

Note all'art. 95:

— Si riporta il testo degli articoli 706 e 709-*ter* del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto:

"Art. 706. *Forma della domanda*.

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."

"Art. 709-*ter*. *Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*.

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della *responsabilità genitoriale* o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.".

Note all'art. 96:

— Si riporta il testo degli articoli 38, 117, 121, 122 e 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come modificati dal presente decreto:

"Art. 38.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. *Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-*bis *del codice civile*.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni."

“Art. 117.

Se il matrimonio è stato annullato prima dell’1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di *figli nati fuori del matrimonio* riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.”

“Art. 121.

Le azioni di reclamo di stato di figlio *nato nel matrimonio*, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima dell’1 luglio 1939.”

“Art. 122.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli *nati fuori del matrimonio* si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’1 luglio 1939.

Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell’1 luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.”

“Art. 123.

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell’1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli *nati fuori del matrimonio* per i quali è ammessa dall’articolo 278 del nuovo codice.

I figli *nati fuori del matrimonio* che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell’articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell’1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.

Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’articolo 271 del nuovo codice.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’1 luglio 1939.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità proposti prima dell’1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.”.

Note all’art. 97:

— Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dal presente decreto:

“Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla *responsabilità genitoriale* o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della *responsabilità genitoriale sul figlio* ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c);

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f);

g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.”.

Note all’art. 98:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell’articolo 4, il testo dell’articolo 6 e dell’articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificati dal presente decreto:

“Art. 4.

1. - 2. - 3. (*Omissis*).

4. *Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli di entrambi i coniugi.*

5. - 6. - 7. (*Omissis*).

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, *disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento*, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. (*Omissis*).”

“Art. 6.

1. L’obbligo, ai sensi degli articoli *315*-bis *e 316-bis* del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. *Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.*

3 -4 -5 (*abrogati*).

6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.

7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della *responsabilità genitoriale* sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

8- 9 -10 – 11 – 12 (*abrogati*).”

“Art. 12.

1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio *nato fuori del matrimonio* si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.
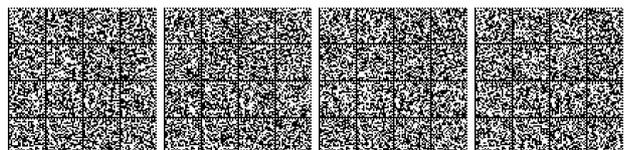
Note all'art. 99:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*), come modificato dal presente decreto:

"Art.12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la *responsabilità genitoriale* o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la *responsabilità genitoriale* o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la *responsabilità genitoriale* o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la *responsabilità genitoriale* o la tutela.".

Note all'art. 100:

Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 71, 73 e 74 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificati dal presente decreto:

"Art.1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la *responsabilità genitoriale* non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'àmbito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento."

"Art. 3.

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della *responsabilità genitoriale* o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della *responsabilità genitoriale*, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. 2

"Art. 4.

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la *responsabilità genitoriale*, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la *responsabilità genitoriale* o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato."

"Art. 5.

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando
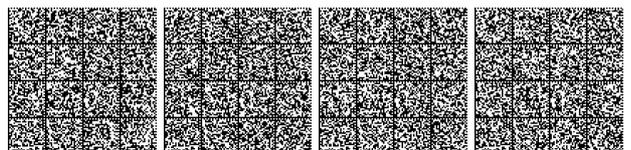
le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la *responsabilità genitoriale* in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di *responsabilità genitoriale*, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria."

"Art. 6.

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli *anche* adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati."

"Art. 8.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, *anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis*, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

"Art. 9.

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla *responsabilità genitoriale* sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità."

"Art. 10.

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della *responsabilità genitoriale* dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
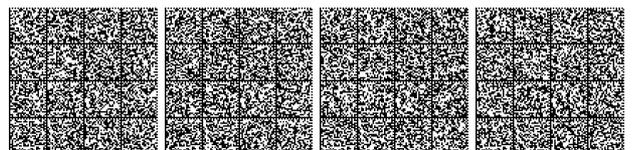
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile. "

"Art. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. *Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione*.

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva."

"Art. 15.

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera *a)* ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole;.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17. "

"Art. 19.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della *responsabilità genitoriale*.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore."

"Art. 25.

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti , questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. "

"Art. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali."

"Art. 28.

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali
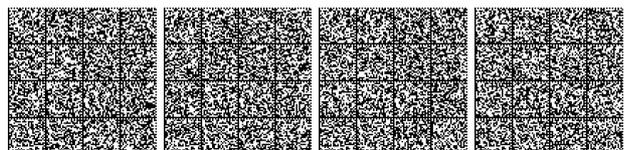
possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la *responsabilità genitoriale*, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili."

"Art. 32.

1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h)*, rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando. "

"Art. 36.

1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *h)*.

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera *e)*.

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione."

"Art. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani."

"Art. 44.

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare. "

"Art. 46.

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti *responsabilità genitoriale* o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. "
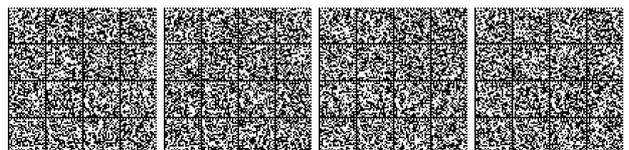
"Art. 48.

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la *responsabilità genitoriale* sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile."

"Art. 50.

Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della *responsabilità genitoriale*, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile."

"Art. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della *responsabilità genitoriale* sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore. "

"Art. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa *responsabilità genitoriale* e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da da euro 258 a euro 2.582."

"Art. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. "

"Art. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio *nato fuori dal matrimonio* non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile.".

Note all'art. 101:

Si riporta il testo degli articoli 35, 36 e 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), come modificati dal presente decreto::

"Art. 35.*Riconoscimento di figlio*.

1. *Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.*

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. "

"Art. 36. *Rapporti tra genitori e figli.*

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la *responsabilità genitoriale*, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. "

"Art. 38.*Adozione.*

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.".

Note all'art. 102:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), come modificato dal presente decreto:

"Art. 8. *Stato giuridico del nato.*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli *nati nel matrimonio* o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.".

Note all'art. 103:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal presente decreto:

"Art. 30. *Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio*.

1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio *nato fuori del matrimonio* di cui all'articolo 254 del codice civile. *Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente*.

2. abrogato.".

Note all'art. 104:

— La legge 10 dicembre 2012, n.219, reca: "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali".

— Si riporta il testo dell'articolo 74 del codice civile:

"Art.74. *Parentela.*

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.".

Si riporta il testo dell'articolo 533 del codice civile:

"Art. 533. *Nozione.*

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.".

Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 244 del codice civile:

"Art. 244. *Termini dell'azione di disconoscimento.*

*(*Omissis*)*.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.".

Si riporta il testo dell'articolo 263 del codice civile:

"Art. 263. *Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.*

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile.".

Per i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, vedi nelle note all'articolo 30 del presente decreto.

Note all'art. 106:

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie".

— La legge 31 maggio 1995, n.218, reca: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

14G00001

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2013, n. **155**.

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
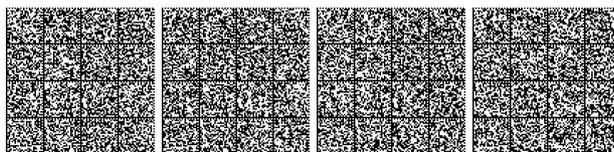
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
CRITERI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;

e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore;

f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere *g)* e *h)*, effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;

n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e
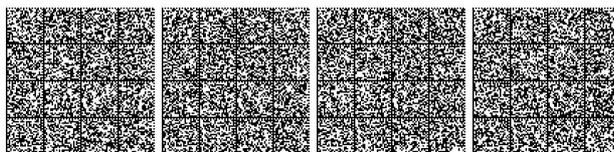
dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22;

q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) «organismo», l'organismo di ispezione così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.

Art. 3.

Controlli successivi

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli metrologici casuali.

2. In sede di controlli successivi ai contatori dell'acqua ed ai contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.

Art. 4.

Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicità della verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è riportata nell'allegato I.

2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati MI-001 e MI-004.

4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II.

5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore che è stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o di controlli casuali.

7. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 4 è fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9.

3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.

Art. 6.

Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
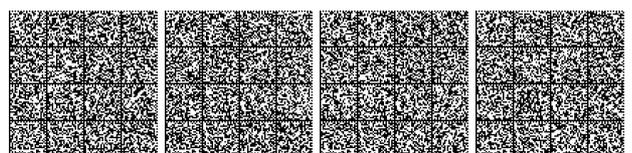
Art. 7.

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle Camere di commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Capo II

VERIFICAZIONE PERIODICA

Art. 8.

Generalità

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore dell'acqua e il contatore di calore risultano installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

Art. 9.

Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sullo strumento sottoposto a verificazione.

3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione è ripetuta annualmente.

4. Nel caso in cui la verificazione del contatore dell'acqua in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e, in particolare, l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sul contatore in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore è destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4.

6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

7. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
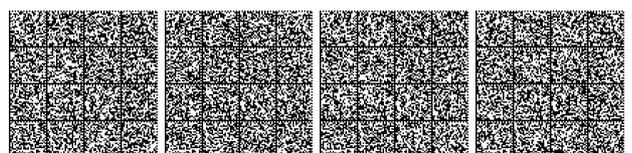
Art. 10.

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attività di verificazione periodica;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11.

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera *b)* e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

Art. 12.

Obblighi del titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore

1. I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

Art. 13.

Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio qualora diverso dal precedente;

c) tipo del contatore;

d) marca e modello del contatore;

e) anno della marcatura CE del contatore;

f) portata permanente (Q_3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (q_p), per i contatori di calore;

g) numero di serie del contatore;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.

Capo III

ORGANISMI

Art. 14.

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori dell'acqua e di calore.

2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo è accreditato come organismo che esercita l'attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto.

4. Gli organismi di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15.

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, può eseguire solo la verificazione periodica.

2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

Art. 16.

Modalità di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;

c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;

d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.

4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
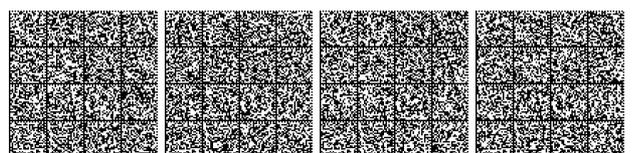
Art. 17.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere può intervenire solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata nonché, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un altro organismo dal titolare del contatore dell'acqua e di calore entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di tale inibizione.

Art. 18.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore;

b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio, se diverso dal precedente;

c) tipo del contatore;

d) marca, modello e categoria, del contatore;

e) numero di serie del contatore;

f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i contatori di calore;

g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

h) specifica dell'eventuale uso temporaneo;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

Art. 19.

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
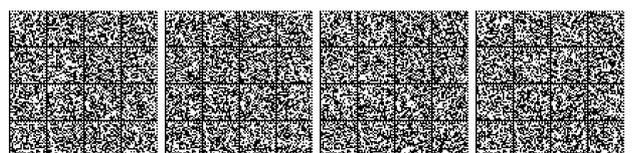
Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148

ALLEGATO I
(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

Tipo di strumento
Contatori dell'acqua: Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni
Contatori di calore: Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m³/h a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni

ALLEGATO II
(articolo 4, comma 4; articolo 12, comma 1, lettera b)

Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

- Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA ;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- Tipo del contatore;
- Marca e modello;
- Portata permenente per i contatori dell'acqua (Q_3) e portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (q_p);
- Numero di serie;
- Anno della marcatura CE;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verificazione periodica e data di scadenza;
- Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica;
- Specifica di strumento utilizzato come "contatore temporaneo";
- Controlli casuali, esito e data.

ALLEGATO III
(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 7)

DISEGNI DEI CONTRASSEGNI

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥20 mm di lato)
Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1 2 3 4 5 6	XXXX (anno di scadenza) Logo dell' organismo	7 8 9 10 11 12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥ 40 mm)
Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, reca «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura».

— L'allegato MI-001 reca disposizioni specifiche per i contatori dell'acqua.

— L'allegato MI-004 reca disposizioni specifiche per i contatori di calore.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 22 del 2007, si veda la nota all'art. 1.

— Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la nota all'art. 1.

— Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della direttiva 98/34/CE:

«Art. 6. — 1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;

di prendere qualsiasi disposizione necessaria;

di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.».

— Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)*. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (Comma abrogato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la nota all'art. 1.

— Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008, si veda la nota all'art. 2.

— Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 17:

— Si trascrive di seguito il testo vigente degli articoli 21-*quinquies* e 21- octies della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pre-

giudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
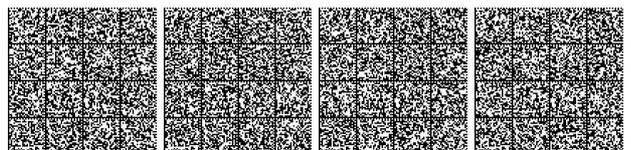
1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*. (Comma abrogato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».

«Art. 21-*octies (Annullabilità del provvedimento)*. — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.».

— Per l'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 2.

13G00195

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2013.

Nomina del prof. Antonio Nicita a componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 249 del 1997, così come modificato dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, recante disposizioni per la nomina e la durata degli organi dell'Autorità, per il quale in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'articolo 23, comma 1, lett. *a)*, che dispone la riduzione dei componenti del Consiglio dell'Autorità in parola, escluso il Presidente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2012, con il quale il prof. Maurizio Décina, eletto dall'Assemblea della Camera dei deputati, è stato nominato, per la durata di sette anni, componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che l'Assemblea della Camera dei deputati, in data 14 novembre 2013, ha proceduto alla elezione del prof. Antonio Nicita a componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sostituzione del prof. Maurizio Décina, dimissionario,

Decreta

Art. 1.

Il prof. Antonio Nicita, eletto dall'Assemblea della Camera dei deputati, è nominato componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sostituzione del prof. Maurizio Décina, fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 186

14A00042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Capalbio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capalbio (Grosseto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
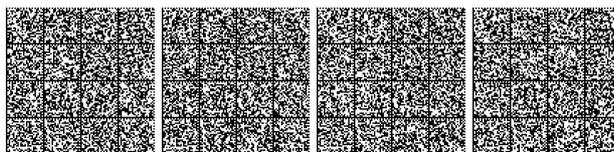
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capalbio (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Erminia Giuseppina Ocello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capalbio (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 novembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 novembre 2013, la sospensione, con conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibilmente con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capalbio (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Erminia Giuseppina Ocello.

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Corato (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corato (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 novembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi

dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 6 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Casteldelci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casteldelci (Rimini), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casteldelci (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Salvi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casteldelci (Rimini), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare alla metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di quattro consiglieri comunali, per i quali non si è potuto procedere alla surroga, ed a seguito delle ulteriori dimissioni rassegnate, in data 15 ottobre 2013, da altri due componenti l'organo consiliare, il consiglio comunale si è ridotto a sei componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Rimini, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 ottobre 2013 la sospensione, con la conseguente nomina del cotrunissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casteldelci (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Salvi.

Roma, 6 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00019
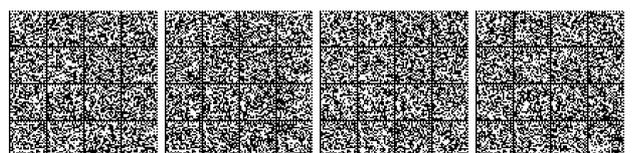
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il Decreto Direttoriale n. 451/Ric. del 1° agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 19 luglio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 995 del 23 luglio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11 comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 195.995,68 di cui € 10.329,14 nella forma del contributo nella spesa ed € 185.666,54 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 26 agosto 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 187

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2009 **62**	10:00:00.663 58411	INGEL S.R.L. **B48F11000730001**	Assunzione 2	04061820728 CONVERSANO BA	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	15/09/2009 **117**	10:00:01.101 57872	B.C.E. S.R.L. **B78F11001250001**	Contratto 1	04932330014 STRAMBINO TO		**144.350,00**
					Totali (€)	**10.329,14**	**185.666,54**

13A10702

DECRETO 26 agosto 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il Decreto Direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 19 luglio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 996 del 23 luglio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11 comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 679.914,19 di cui € 25.822,84 nella forma del contributo nella spesa ed € 654.091,35 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 26 agosto 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 188

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2010 **11**	10:00:00.026 62069	GRUPPO EURIS SPA **B98F12000430001**	Assunzione 2	01079320329 TRIESTE TS	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	21/12/2010 **13**	10:00:00.041 61723	EIDON-KAIRES SRL **B28F12000330001**	Assunzione 2	01866610304 UDINE UD	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	21/12/2010 **61**	10:00:00.119 62082	IRENE GLOBAL SERVICES S.R.L. **B88F11000840001**	Contratto 1	08848851005 ROMA RM		**169.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **104**	10:00:00.369 61819	E.M.A.C. S.R.L. **B48F12000330001**	Contratto 3	01120990104 MILANO MI		**200.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **131**	10:00:00.619 61648	CURTI - COSTRUZIONI MECCANICHE **B98F12000430001**	Contratto 1	00081590390 CASTEL BOLOGNESE RA		**181.800,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **133**	10:00:00.619 61671	CENTRO LASER S.CONS.R.L. **B68F12000660001**	Assunzione 1	01167400728 VALENZANO BA	**5.164,57**	**20.658,27**
					Totali (€)	**25.822,85**	**654.091,35**

13A10703
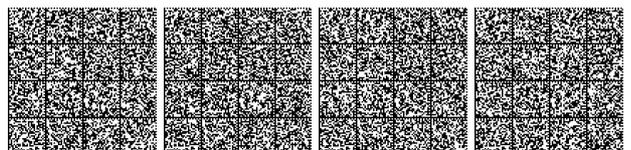
DECRETO 1° ottobre 2013.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 novembre 2007, ed in particolare il progetto n. 10531 presentato dalla Speroni SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Decreto Direttoriale n. 4103 del 5 agosto 2010, con il quale il progetto n. 10531 presentato dalla Speroni SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di contributo nella spesa pari a euro 552.100,00 e un credito agevolato pari a euro 799.300,00;

Vista la nota in data 2 settembre 2013, con la quale l'istituto convenzionato, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 17 settembre 2013, prot. n. 1043, che propone l'opportunità di adottare il relativo provvedimento di rettifica del finanziamento concesso con Decreto Direttoriale n. 4103 del 5 agosto 2010, in favore della Speroni SpA;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del Decreto Direttoriale n. 4103 del 5 agosto 2010, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10531 presentato dalla Speroni SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 4103 del 5 agosto 2010, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con Decreto Direttoriale n. 4103 del 5 agosto 2010, per il progetto n. 10531 presentato dalla Speroni SpA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 149.500,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 149.500,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto Decreto Direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 376
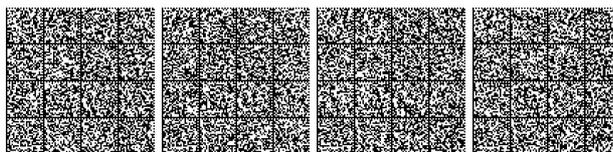
Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10531

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10531 del 10/09/2001 Comitato del 31/01/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio, progettazione e sviluppo di un nuovo sistema per la preregistrazione e misura utensile.

Inizio: 01/09/2007

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SPERONI S.P.A.
SPESSA (PV)

- Costo Totale ammesso Euro 1.495.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.036.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 459.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 155.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.036.000,00	€ 459.000,00	€ 1.495.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.036.000,00	€ 459.000,00	€ 1.495.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	402.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	948.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A10704

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Milano;

Visti i decreti in data 21 ottobre 2004 e 25 gennaio 2011 di trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via San Calocero, 16 a Piazza San Marco, 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler» abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via San Calocero, 16 a Piazza San Marco, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10705

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista - IPRA» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati

presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 2002 con il quale l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista – IPRA» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, e Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di trasferimento della sede periferica di Bari;

Visto il decreto in data 7 luglio 2010 di diniego all'attivazione della sede periferica di Reggio Emilia;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bari da Via Montenegro, 2, a Via Prospero Petroni, 30;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista – IPRA» abilitato con decreto in data 20 marzo 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede periferica di Bari da Via Montenegro, 2, a Via Prospero Petroni, 30.

Il presente decretò sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10706

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale é stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 2008 con il quale la «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di trasferimento della sede principale di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Napoli in via Andrea d'Isernia n. 20, dal terzo piano al piano terra;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» abilitata con decreto in data 20 marzo 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede in via Andrea d'Isernia n. 20, dal terzo piano al piano terra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10707

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto Veneto di terapia familiare» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Mestre-Venezia a Marcon (Venezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale l'«Istituto veneto di terapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Treviso per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Torri di Quartesolo-Vicenza;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 di trasferimento della sede periferica di Torri di Quartesolo-Vicenza;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Mestre-Venezia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Mestre-Venezia da via Torre Belfredo n. 125, a viale della Stazione n. 3/5 - Marcon (Venezia);

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Veneto di terapia familiare» abilitato con decreto in data 18 luglio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Mestre-Venezia un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede periferica da via Torre Belfredo n. 125, a viale della Stazione n. 3/5 - Marcon (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10708

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale la «Associazione scuola di psicoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, e Reggio Calabria, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria;

Visto il decreto in data 6 febbraio 2006 di trasferimento della sede periferica di Grosseto;

Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria da via San Francesco da Paola n. 106 a via Prato n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Associazione scuola di psicoterapia cognitiva» abilitata con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede periferica di Reggio Calabria da via San Francesco da Paola n. 106 a via Prato n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10709

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2013.

Autorizzazione al laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., in Atessa (CH), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 2 dicembre 2013 dal laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., ubicato in Atessa (CH), via Italia n. 19, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 2 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 19 settembre 2013 ha deliberato il mantenimento dell'accreditamento n. 0726 al laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., ubicato in Atessa (CH), via Italia n. 19;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., ubicato in Atessa (CH), via Italia n. 19, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Luigi Di Paolo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Testingpoint 10 S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

13A10612

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", in Locorotondo (BA), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 56 del 9 marzo 2010 con il quale il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", ubicato in Locorotondo (BA), via Cisternino n. 281, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 3 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0985 al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", ubicato in Locorotondo (BA), via Cisternino n. 281;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", ubicato in Locorotondo (BA), via Cisternino n. 281, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 p.to 5.3
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009 escluso p.to 6.4 e annex
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 p.to 3, 4C
Zuccheri: glucosio + fruttosio	OIV MA-AS311-03 R2003
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

13A10613

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., in Elmas (CA), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 272 del 21 novembre 2009 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 dicembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 2 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0356 al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c a r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove in-

dicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità totale, Acidità volatile, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto non riduttore, Zuccheri riduttori 0,5-8 g/l (Glucosio+Fruttosio)	MIP01FTIR rev.1/2012
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14 A R2009
Anidride solforosa totale e libera	OIV MA-AS323-04 B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV MA-AS2-03 B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco	OIV MA-AS2-03 B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012
Piombo	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03 A R2009
Sostanza riducenti	OIV MA-AS311-01 A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01 A R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n. 161 14/07/1986 allegato XXX

13A10614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 dicembre 2013.

Rettifica della determinazione n. 1089 del 2 dicembre 2013, relativa alle procedure di Payback - anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1089/2013 del 2 dicembre 2013 relativa alle procedure di Payback - Anno 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2013 - serie generale - n. 283;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 punto 5 dove è scritto:

«... prezzi massimi di cessione comprensivi dell'IVA... »;

leggasi:

«... prezzi massimi di cessione non comprensivi dell'IVA... ».

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10700

DETERMINA 16 dicembre 2013.

Rettifica della determinazione n. 947 del 4 novembre 2013, relativa al medicinale per uso umano «Actelsar HCT».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 947/2013 del 4 novembre 2013 relativa al medicinale per uso umano «Actelsar HCT» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2013 - serie generale - n. 269;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

In calce all'art. 1 si intenda aggiunto:

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10701

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 19 dicembre 2013.

Adozione del «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob», ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. (Delibera n. 18750).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e successive modificazioni nonché i relativi Regolamenti attuavi emanati dalla CONSOB;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;

Visti gli articoli 17, comma 7, e 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle "revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa", adottato con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, recante "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della CONSOB", e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative";

Vista la propria delibera n. 17581 del 7 luglio 2011, recante "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto", come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

Vista la propria delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante "Definizione delle funzioni e dei compiti deman-

dati alle Unità Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto", come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

Ritenuta la necessità di attuare i principi contenuti nell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, e, per l'effetto, operare una complessiva revisione della disciplina relativa al procedimento sanzionatorio della Consob, informando la stessa a canoni di semplificazione e tempestività e pienezza dei diritti di difesa;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 5 agosto 2013, recante il testo del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della CONSOB

È adottato il "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della CONSOB ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 e successive modificazioni". Il Regolamento consta di nove articoli.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.

2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente delibera è abrogato il "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con la presente delibera sono altresì abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative" e modificato l'art. 4, comma 1, della medesima delibera con la sostituzione delle parola "nell'art. 3" con "nella delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, recante "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob".

Roma, 19 dicembre 2013

Il Presidente: VEGAS

Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Art. 2.

Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio Sanzioni Amministrative.

2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Art. 3.

Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.
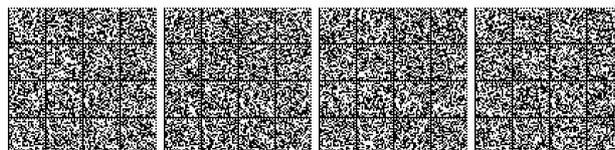
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti.

3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:

a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;

b) la descrizione della violazione;

c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;

e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;

f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.

Art. 5.

Diritto di difesa

1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati.

2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica di della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio. Ove l'istanza sia presentata entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6.

Istruttoria del procedimento

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.

3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 7.

Riunione e separazione di procedimenti

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati.

2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l'Ufficio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria.

Art. 8.

Fase decisoria

1. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.

2. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 1 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

13A10673
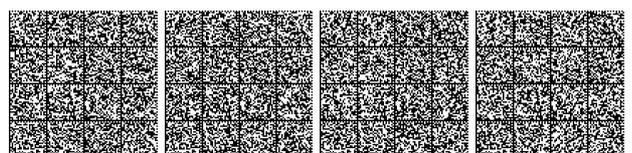
DELIBERA 19 dicembre 2013.

Adozione del Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB. (Delibera n. 18751).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 216 del 1974, ai sensi del quale la Consob delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

Visto il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa", adottato con propria delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento del personale Consob", adottato con propria delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni", adottato con propria delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa", adottato con propria delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;

Ritenuto necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicità in esso sanciti relativamente all'organizzazione e all'attività svolta dalla Consob;

Ritenuto necessario adottare, al riguardo, un Regolamento che disciplini specificamente gli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati a cui è tenuta la Consob e le relative condizioni e modalità di pubblicità, tenendo conto delle peculiarità organizzative e funzionali della Consob, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB.

1. È adottato il "Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB", che consta di 26 articoli.

2. La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 dicembre 2013

Il Presidente: VEGAS

Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB

Capo I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "decreto": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

b) "CONSOB": la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216;

c) "Commissione": il Presidente e i membri della Commissione;

d) "sito istituzionale": il sito web della CONSOB all'indirizzo www.consob.it;

e) "pubblicazione": la pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente" del sito istituzionale della CONSOB dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa conformemente a quanto stabilito dal decreto;

f) "compensi": le somme percepite dai componenti della Commissione e dai dipendenti costituenti reddito da lavoro dipendente o assimilato ai fini contributivi;

g) "compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione": le somme spettanti ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, al netto degli oneri accessori;

h) "titolari di incarichi amministrativi di vertice": il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, il Segretario Generale, l'Avvocato Generale e i Funzionari Generali;
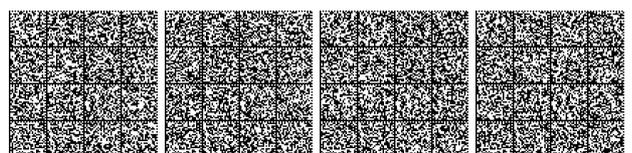
i) "titolari di incarichi dirigenziali": i Responsabili di unità organizzative a prescindere dalla qualifica rivestita;

l) "altri titolari di posizioni dirigenziali": gli appartenenti alla carriera direttiva superiore non preposti a unità organizzative;

m) "costo del personale": il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute di cui all'art. 16, comma 1, del decreto.

Art. 2.

Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della CONSOB ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalla CONSOB nel rispetto di quanto stabilito dal decreto.

Art. 3.

Accesso alle informazioni pubblicate

1. Nella home page del sito istituzionale della CONSOB è presente un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. La CONSOB detta modalità tecniche che, tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica, consentano la indicizzazione e la rintracciabilità dei dati personali oggetto di pubblicazione.

Art. 4.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 5.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza almeno annuale, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 5.

3. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 6.

4. Per la conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati alla scadenza del termine previsto dal comma 3, si applica l'art. 9, comma 2, del decreto.

Capo II

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 5.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. La CONSOB, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto.

2. La CONSOB pubblica il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e annualmente dà conto del relativo stato di attuazione.

Art. 6.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. La CONSOB pubblica i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le comunicazioni, le raccomandazioni e gli altri atti di carattere generale emanati dalla CONSOB, ivi compresi i codici etici.

Art. 7.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione della CONSOB

1. La CONSOB pubblica le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicate le informazioni relative:

a) al Presidente e ai membri della Commissione;

b) all'articolazione delle unità organizzative, con indicazione delle competenze, delle risorse a disposizione e dei nomi dei Responsabili;

c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione della CONSOB, mediante l'organigramma;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali della CONSOB.

Art. 8.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti della Commissione

1. Con riferimento ai componenti della Commissione, sono pubblicati i seguenti documenti e informazioni:

a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi spettanti;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. La CONSOB pubblica i dati previsti dal comma 1 entro tre mesi dalla nomina dei componenti della Commissione e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 9.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. La CONSOB, relativamente agli altri titolari di posizioni dirigenziali, pubblica le informazioni previste dal comma 1, lettera *c)*, in forma aggregata.

3. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla CONSOB, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. La CONSOB pubblica gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 4, il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare per il dirigente che l'ha disposto, punibile con il pagamento di una sanzione fino alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli importi provenienti dal pagamento della sanzione sono destinati dalla CONSOB allo svolgimento di iniziative volte a promuovere la tutela dei risparmiatori.
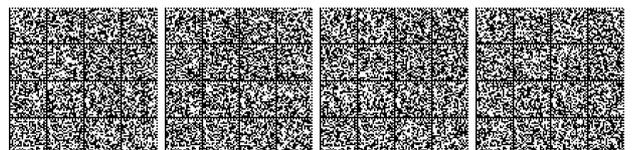
6. La CONSOB pubblica i dati previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. La CONSOB pubblica e aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.

2. La CONSOB pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per Divisioni e Uffici non coordinati nell'ambito di Divisioni.

3. La CONSOB pubblica il proprio Regolamento del personale e gli atti relativi agli accordi negoziali e alle modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.

Art. 11.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti

1. La CONSOB pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 12.

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso la CONSOB.

2. La CONSOB pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 13.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. La CONSOB annualmente pubblica l'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione del personale, con indicazione dell'importo mediamente conseguibile, nonché l'importo complessivamente erogato allo stesso titolo, con indicazione della media degli importi effettivamente percepiti.

Art. 14.

Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. La CONSOB pubblica e aggiorna ogni sei mesi le informazioni, i documenti e i dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 10.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la CONSOB pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto dell'acquisizione, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che hanno partecipato alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera in caso di lavori e l'eventuale durata del contratto in caso di servizi o forniture.

Art. 15.

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. La CONSOB pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, organizzati a fini statistici e conoscitivi, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

Art. 16.

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. La CONSOB pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 17.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. La CONSOB pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 18.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività della CONSOB

1. La CONSOB pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti dell'Ufficio Controllo Interno e del Collegio dei revisori e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività della CONSOB o di singole unità organizzative.

Art. 19.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento della CONSOB

1. La CONSOB pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 20.

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB

1. La CONSOB pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai suoi recapiti telefonici e alla sua casella di posta elettronica;

d) per i procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni e a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso della CONSOB;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine previsto per la sua conclusione;
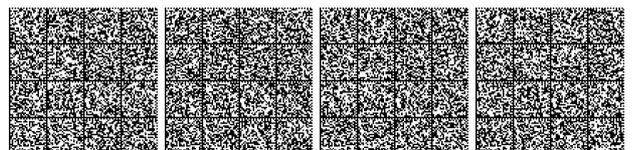
i) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni previste dall'art. 21.

2. Con riferimento all'utilizzo di moduli e formulari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto.

Art. 21.

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. La CONSOB pubblica e specifica nelle richieste di pagamento il codice IBAN identificativo del conto di regolamento tramite il quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti.

Art. 22.

Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto previsto dall'ordinamento, la CONSOB può differire, totalmente o parzialmente, o omettere, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti prevista dal presente Regolamento.

Capo III

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Art. 23.

Responsabile per la trasparenza

1. La Commissione nomina con delibera uno o più Responsabili per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo sull'adempimento, da parte dei Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni, degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Commissione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, riferisce annualmente alla Commissione in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

3. I Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni garantiscono, ciascuno per le informazioni, i dati e i documenti di propria competenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Art. 24.

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della parte variabile della retribuzione.

2. Al Responsabile per la trasparenza e ai Responsabili delle unità organizzative indicati dall'art. 23, comma 3, si applica l'art. 46, comma 2, del decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 26.

Prima adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 5 è inizialmente adottato nei successivi sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

13A10674

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1009/2013 del 14 novembre 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludarabina Actavis Ptc».

Nell'estratto della determinazione n. 1009/2013 del 14 novembre 2013, relativa al medicinale per uso umano FLUDARABINA ACTAVIS PTC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2013, serie generale n. 286, supplemento ordinario n. 82, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: "25 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml - AIC n. 042158028 (in base 10) 186KYD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 368,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 633,23.

leggasi:

Confezione: "25 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml - AIC n. 042158028 (in base 10) 186KYD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 383,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 633,23.

13A10699

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio *exequatur*

Si comunica che: in data 12 dicembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Moreno Gabrielli, Console generale onorario della Repubblica di Nicaragua in Firenze.

13A10752

Rilascio *exequatur*

Si comunica che in data 10 ottobre 2013 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Khaled Mohammed Al Wehsheh, Console onorario del Regno Hashemita di Giordania in Milano.

13A10753

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: in data 11 dicembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Claudio Leggio, Console onorario della Repubblica portoghese in Bologna.

13A10754

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 19 novembre 2013 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Costantino Christoyannis, Console onorano della Repubblica ellenica in Perugia.

13A10755

Soppressione del Vice Consolato d'Italia in Mons (Belgio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppresso il Vice Consolato d'Italia in Mons.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10756

Soppressione Consolato d'Italia in Alessandria (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppresso il Consolato d'Italia in Alessandria.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10757

Soppressione del Consolato d'Italia in Scutari (Albania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppresso il Consolato d'Italia in Scutari.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10758

Soppressione del Consolato d'Italia in Spalato (Croazia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppresso il Consolato d'Italia in Spalato.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10759

Soppressione del Consolato d'Italia in Tolosa (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppresso il Consolato d'Italia in Tolosa.

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10760

Soppressione dell'Agenzia Consolare in Neuchatel (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia in Neuchatel;

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10761

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia in Wettingen (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia in Wettingen;

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10762

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia in Sion (Svizzera)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 2013 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia in Sion;

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro degli Affari Esteri
BONINO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
SACCOMANNI

13A10763

Soppressione del Consolato onorario in Ashgabat (Turkmenistan).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

Il Consolato onorario in Ashgabat (Turkmenistan), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia a Mosca, soppresso a decorrere dal 2 dicembre 2013.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A10820

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti della Provincia Regionale di Trapani, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2013, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti della Provincia Regionale di Trapani.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'interno http://interno.it

13A10698

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac La Sota» vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli.

Provvedimento n. 918 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica "IZOVAC LA SOTA" vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli.

Confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi – A.I.C. n. 100215033

Titolare A.I.C. : IZO Srl a socio unico con sede in Brescia, via San Zeno 99/A – codice fiscale 00291440170

Oggetto del provvedimento: Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: officina IZO SpA via Bianchi 9 25124 Brescia

a: officina IZO Srl a socio unico S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10605

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Marek HVT» vaccino vivo liofilizzato per sospensione iniettabile per polli.

Provvedimento n. 930 del 9 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica "IZOVAC MAREK HVT" vaccino vivo liofilizzato per sospensione iniettabile per polli.

Confezioni: flacone da 1000 dosi A.I.C. numero 101620019

Titolare A.I.C.: IZO Srl a socio unico con sede in Brescia, via San Zeno 99/A – codice fiscale 00291440170

Oggetto del provvedimento: Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: officina IZO Spa via Bianchi 9 25124 Brescia

a: officina IZO Srl a socio unico S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10606

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Melosolute» 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli e 40 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e cavalli.

Decreto n. 148 del 9 dicembre 2013

Procedura decentrata n. NL/V/0164/001-003/DC

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0164/001/IB/001

Medicinale veterinario "MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, 20 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli e 40 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e cavalli

Titolare A.I.C.: La società CP-Pharma Handelsgesellschaft MbH Ostlandring 13, D-31303 Burgdorf - Germany;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. CP-Pharma Handelsgesellschaft MbH Ostlandring 13, D-31303 Burgdorf - Germany;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

"MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti

scatola con 1 fiala 10 ml – A.I.C. n. 104423013

scatola con 1 fiala 20 ml – A.I.C. n. 104423025

scatola con 1 flacone 100 ml – A.I.C. n. 104423037

"MELOSOLUTE" 20 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli

scatola con 1 flacone 50 ml – A.I.C. n. 104423049

scatola con 1 flacone 100 ml – A.I.C. n. 104423052

"MELOSOLUTE" 40 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e cavalli

scatola con 1 flacone 50 ml – A.I.C. n. 104423064

scatola con 1 flacone 100 ml – A.I.C. n. 104423076

Composizione:

"MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti

un ml contiene:

Principio attivo:

meloxicam 5 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

"MELOSOLUTE" 20 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli

un ml contiene:

Principio attivo:

meloxicam 20 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

"MELOSOLUTE" 40 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e cavalli

un ml contiene:

Principio attivo:

meloxicam 40 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

"MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile

Bovini (vitelli e bovini giovani), suini, cani e gatti;

"MELOSOLUTE" 20 mg/ml Soluzione iniettabile

bovini, suini e cavalli;

"MELOSOLUTE" 40 mg/ml Soluzione iniettabile

bovini e cavalli;

Indicazioni terapeutiche:

"MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti

Bovini:

Da usare nelle infezioni respiratorie acute in associazione con un'appropriata terapia antibiotica per ridurre i segni clinici nei bovini. Da usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale, per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione.

Suini:

Da usare nei disturbi locomotori non infettivi per ridurre i sintomi di zoppia ed infiammazione. Per la riduzione del dolore post-operatorio associato a interventi minori sui tessuti molli come la castrazione.

Cani:

Attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici. Riduzione del dolore e dell'infiammazione post-operatori a seguito di interventi chirurgici ortopedici e dei tessuti molli.

Gatti:

Riduzione del dolore post-operatorio dopo ovarioisterectomia ed interventi minori sui tessuti molli.

"MELOSOLUTE" 20 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli

Bovini:

Da usare nelle infezioni respiratorie acute in associazione con un'appropriata terapia antibiotica per ridurre i segni clinici nei bovini. Da usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale, per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione. Come terapia associata nel trattamento delle mastiti acute, in combinazione con una terapia antibiotica.

Suini:

Da usare nei disturbi locomotori non infettivi per ridurre i sintomi di zoppia ed infiammazione. Come terapia di supporto associata ad un appropriato trattamento antibiotico nella setticemia e tossiemia puerperale (sindrome mastite-metrite-agalassia)

Cavalli:

Da usare nell'attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti sia cronici. Per l'attenuazione del dolore associato alla colica del cavallo.

"MELOSOLUTE" 40 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e cavalli

Bovini:

Da usare nelle infezioni respiratorie acute in associazione con un'appropriata terapia antibiotica per ridurre i segni clinici nei bovini. Da usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale, per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione. Come terapia associata nel trattamento delle mastiti acute, in combinazione con una terapia antibiotica.

Cavalli:

Da usare nell'attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti sia cronici. Per l'attenuazione del dolore associato alla colica del cavallo.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Tempi di attesa:

"MELOSOLUTE" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti

bovini – carne e visceri: 15 giorni

suini – carne e visceri: 5 giorni

Non usare in bovini che producono latte per il consumo umano, incluse bovine lattifere durante il periodo di asciutta.

"MELOSOLUTE" 20 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli

bovini – carne e visceri: 15 giorni

Latte: 5 giorni

suini – carne e visceri: 5 giorni

cavalli – carne e visceri: 5 giorni

Uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano.

"MELOSOLUTE" 40 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e cavalli

bovini – carne e visceri: 15 giorni

Latte: 5 giorni

cavalli – carne e visceri: 5 giorni

Uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A10620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac AU K/61 BS» vaccino vivo liofilizzato per suini.

Provvedimento n. 920 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica "IZOVAC AU K/61 BS" vaccino vivo liofilizzato per suini.

Confezioni:

Flacone da 10 dosi (20 *ml)* – A.I.C. n. 102624018

Flacone da 50 dosi (100 *ml)* – A.I.C. n. 102624032

Flacone da 100 dosi (200 *ml)* – A.I.C. n. 102624020

Titolare A.I.C.: IZO Srl a socio unico con sede in Brescia, via San Zeno 99/A – codice fiscale 00291440170

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo IA– B.II.b.2.c.1 – Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti: escluso controllo dei lotti/prove.

Si autorizza il trasferimento del sito di produzione responsabile del rilascio lotti del prodotto finito

da: officina IZO SpA via Bianchi 9 25124 Brescia

a: officina IZO Srl a socio unico S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butragan Equi».

Provvedimento n. 916 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario "BUTRAGAN EQUI", 200 mg/g polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), nella confezione:

Scatola con 100 bustine da 5 g – A.I.C. n. 104470024.

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Olanda).

Oggetto: modifica composizione limitatamente agli eccipienti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica concernente l'aggiunta dell'eccipiente Cresco KalverMelk come sostanza aromatizzante.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi: invariati.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento efficacia immediata.

13A10622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Gumboro» vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la malattia di Gumboro per polli.

Provvedimento n. 919 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica "IZOVAC GUMBORO" vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la malattia di Gumboro per polli.

Confezioni: 10 flaconi da 1000 dosi – A.I.C. n. 102976014.

Titolare A.I.C. : IZO Srl a socio unico con sede in Brescia, via San Zeno 99/A – codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento: si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: officina IZO SpA - Via Bianchi 9 - 25124 Brescia;

a: officina IZO Srl a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10623

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110» 110 mg/g, polvere solubile per uso orale per suini.

Provvedimento n. 950 del 13 dicembre 2013

Medicinale veterinario «LINCODOX 110» 110 mg/g, polvere solubile per uso orale per suini

Confezioni: - sacco da 5 Kg A.I.C. n. 104016011

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano Cod. Fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche, cliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa all'eliminazione della restrizione d'impiego nella specie suina, che passa da: «suini fino a 4 mesi» a: «suini».

Pertanto la specie ora autorizzata è quella dei suini con i medesimi tempi di attesa in precedenza autorizzati (carne e visceri: 12 giorni).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10813

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Pabac IV».

Provvedimento n. 949 del 12 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0182/001/IA/009/G

Specialità medicinale per uso veterinario POULVAC PABAC IV

Confezioni: Tutte le confezioni A.I.C. n. 103934

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 – C. F. 01781570591

Oggetto: Variazione tipo IA - A5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Olot S.L. C/Camprodon s/n "La Riba" 17813 Vall de Bianya Girona Spain a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. C/Camprodon s/n "La Riba" 17813 Vall de Bianya Girona Spain.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Resflor» 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 946 del 12 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0167/001/IB/020 e n. FR/V/0167/001/II/014

Medicinale veterinario «RESFLOR» 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103876013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103876025.

Variazione tipo IB – B. II.f.1 - modifica condizioni di conservazione

Variazione Tipo II – C.I.4, modifica Controindicazioni

Titolare A.I.C. : Intervet France, con sede in Rue Olivier de Serres, Beaucouzè, Angers Technopole (Francia)

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB – B. II.f.1 - modifica condizioni di conservazione

Variazione Tipo II – C.I.4, modifica Controindicazioni

Si autorizzano le seguenti variazioni:

1) Speciali precauzioni per la conservazione, punto 6.4 dell'RCP. Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: «Non conservare a temperatura superiore ai 30°C»

a: «Non conservare a temperatura superiore ai 25°C»

2) Controindicazioni, punto 4.3 dell'RCP. Viene eliminata la seguente frase: «Non somministrare ad animali di età inferiore alle 6 settimane.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A10815

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 0,425% + Diaveridina 0,425% Liquido Candioli».

Provvedimento n. 943 del 12 dicembre 2013

Medicinale veterinario «SULFADIMETOSSINA 0,425% + DIAVERIDINA 0,425% LIQUIDO CANDIOLI» 4,25 mg/g + 4,25 mg/g, soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera, nella confezione:

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103459018.

Oggetto: Variazione tipo IB, C.II.6: Modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino) - Via A. Manzoni, 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la sostituzione dello stampato «Etichetta/foglietto illustrativo» attualmente autorizzato, con i seguenti tre stampati distinti:

foglietto illustrativo;

etichetta esterna;

etichetta interna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10816

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn M.HYO Parasuis».

Provvedimento n. 945 del 12 dicembre 2013

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0279/IA/007/G

Medicinale veterinario ad azione immunologica «SUVAXYN M.HYO PARASUIS» per tutte le confezioni A.I.C. n. 104027

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – Via Isonzo, 71 – codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - A.5.a: modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti:

da: Pfizer Olot S.L.U.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona – Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH-ONE».

Provvedimento n. 948 del 12 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0248/IA/008/G

Specialità medicinale per uso veterinario SUVAXYN MH-ONE

Confezioni: Tutte le confezioni A.I.C. n. 104078.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 – C. F. 01781570591.

Oggetto: Variazione tipo IA - A5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Olot S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10818

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tetramisolo 5% Liquido Candioli».

Provvedimento n. 940 del 12 dicembre 2013

Medicinale veterinario «TETRAMISOLO 5% LIQUIDO CANDIOLI» 50 mg/g soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera, nella confezione: flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103450019

Oggetto: Variazione tipo IB, C.II.6: Modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino) - Via A.Manzoni, 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la sostituzione dello stampato «Etichetta/foglietto illustrativo» attualmente autorizzato, con i seguenti tre stampati distinti:

foglietto illustrativo;

etichetta esterna;

etichetta interna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10819

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Bianco di Cimadolmo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Bianco di Cimadolmo», registrata con regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio dell'Asparago Bianco di Cimadolmo - Via Maggiore 10, 31020 San Polo di Pieve (Treviso) - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio dell'Asparago Bianco di Cimadolmo soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (CE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P dell'«Asparago Bianco di Cimadolmo», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Divisione EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione

«Asparago Bianco di Cimadolmo»

Art. 1.

Nome della denominazione

La denominazione Asparago Bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Reg. (UE) n. 1151/2012 e nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo sono: Precoce d'Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (ex AM 840), Voltaire, Zeno.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino ad un massimo del 20%.

I turioni dell'Asparago Bianco di Cimadolmo devono essere totalmente bianchi e devono essere:

interi, di aspetto e di odore freschi; sani; esenti da attacco di roditori o insetti e da ammaccature;

puliti, privi di terra e di qualsiasi altra impurità; privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda; privi di odore o sapore estraneo.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale. Inoltre i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopragiunti dopo la raccolta.

L'Asparago Bianco di Cimadolmo, ai fini dell'immissione al consumo, è classificato nelle seguenti categorie commerciali, ciascuna delle quali suddivisa in due classi per dimensione di diametro:

Categoria Extra

Classe di diametro: da 19 a 24 mm

Classe di diametro: da 15 a 19 mm

Categoria Prima:

Classe di diametro: da 12 a 15 mm

Classe di diametro: da 8 a 12 mm

La lunghezza degli asparagi deve essere compresa fra i 20 e i 22 cm.

Art. 3.

Zona geografica delimitata

La zona geografica di produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio comunale di: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input, e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Condizioni tecnico colturali.

Sono idonee alla coltivazione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo i terreni, aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Scelta del materiale vivaistico:

devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie, delle cultivar e varietà previste all'articolo 2.

Sistema di produzione ed impianto.

Il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile e delle piantine da marzo a maggio.

La densità d'impianto non deve superare le 16 mila piantine e/o zampe per ha, con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.

La coltura non deve succedere a se stessa o ad altre liliacee per almeno 24 mesi. Inoltre la coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose.

All'impianto, é da eseguire un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata; tale analisi va ripetuta almeno dopo cinque anni.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante.

Il terreno destinato all'impianto deve essere preparato procedendo ad una aratura leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda.

Per la formazione dei cumuli per la produzione di turioni bianchi non deve essere impiegato l'aratro ma attrezzature idonee.

È d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi; in caso di utilizzo di film plastico nero lo spessore minimo deve essere di 0.1 mm.

La concimazione deve essere eseguita, in ogni azienda, sulla base dell'analisi del terreno e delle asportazioni della pianta; la concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici.

Sono permesse eventuali irrigazioni di soccorso in periodo siccitoso; in relazione al livello pluviometrico e alle caratteristiche aziendali.

Difesa fitosanitaria:

la difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai Servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi fitosanitari.

Raccolta:

la raccolta inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo ed il periodo di raccolta si protrae per 15-20 giorni al terzo anno di impianto, per 40-60 giorni dal quarto anno in poi.

Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio.

La produzione massima prevista è di 7000 kg/ha.
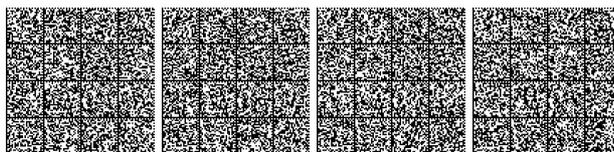
I turioni di Asparago Bianco di Cimadolmo vanno raccolti nelle ore più fresche della giornata e con minore intensità di luce.

Conservazione e condizionamento

1) Conservazione:

Dopo la raccolta, gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

2) Condizionamento.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

A) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

B) sciolti, in imballaggi del peso massimo di 5 kg; tale imballaggio deve essere chiuso da una retina o altro materiale idoneo ai prodotti alimentari, nonché dalla fascia contenente il logo dell'IGP, in modo tale da proteggere l'Asparago di Cimadolmo IGP da eventuali manomissioni.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

La zona di produzione si trova nella pianura alluvionale del fiume Piave, caratterizzata da terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Il clima è quello temperato-umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia.

L'Asparago Bianco di Cimadolmo è famoso per i suoi turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

Il clima temperato-umido e i terreni sabbiosi e limosi, sciolti e freschi, favoriscono l'accrescimento dell'asparago che in presenza di una bassa resistenza del terreno riesce a crescere rapidamente, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

La rinomanza del prodotto, è testimoniata anche dalla 38° fiera dell'Asparago Bianco di Cimadolmo che ogni anno, nelle prime settimane di maggio, attira consumatori e appassionati. Interessante citare la presenza di un percorso turistico denominato "Strada dell'Asparago" che percorre i comuni interessati nella produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo.

Oggi l'Asparago Bianco di Cimadolmo è riportato in numerosi testi di tecnica agronomica e di prodotti tipici della provincia di Treviso, (L'asparago - la storia, le tradizioni e le ricette - di Paolo Morganti e Chiara Nardo edito Morganti Editori e La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso - di V. Boatto, E. Defrancesco e A. Scudeller) nonché in numerosissime ricette e menù dei ristoranti rinomati della provincia.

A livello storico-tradizionale la coltivazione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori storici quale Agostinetti nell'Opera «I centodieci ricordi che formano il buon fattore di Villa» del 1679, testo presente negli archivi del Comune di Cimadolmo.

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è C.S.Q.A. S.r.l - Certificazione qualità alimentare - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza), Tel: +39/0445313011, Fax:+39/0445313070, email: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

L'etichetta deve essere posta a fascia attorno al mazzo o, nella confezione di asparagi sciolti, sotto il materiale di chiusura di cui all'articolo 5.

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture:

«Asparago Bianco di Cimadolmo» e «Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituita dall'acronimo I.G.P. - in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, e obbligatoriamente il simbolo dell'Indicazione Geografica Protetta dell'Unione Europea; la descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici del logo dell'Asparago bianco di Cimadolmo IGP, sono riportati nel presente disciplinare.

È fatto divieto di usare, nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

A tutela del consumatore, ogni mazzo deve indicare in etichetta, oltre alla categoria di cui all'articolo 2, anche la relativa classe di diametro.

Logo della indicazione geografica «Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P.»

Composizione colori Logo Asparago Bianco di Cimadolmo IGP
Scritta Asparago Bianco di: 100% Black
Scritta Cimadolmo I.G.P.: fascia in negativo 100% Magenta 100% Yellow
Righe in Oro: Oro Pantone 872C
Verde: 100Yellow 80% Cyan
Selezione Cielo: colori di quadricromia universali: Cyan, Magenta,Yellow, Black
Lettura lato sinistro:
Yellow 0%
Black 0%
Cyan 20%
Magenta 15%
Lettura lato destro
Yellow 0%
Black 0%
Cyan 50%
Magenta 30%
Selezione mazzo asparagi: colori di quadricromia universali: Cyan, Magenta, Yellow, Black
Lettura lato sinistro:
Yellow 70%
Black 0%
Cyan 10%
Magenta 30%
Lettura lato destro:
Yellow 70%
Black 10%
Cyan 10%
Magenta 30%

13A10821

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-005) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
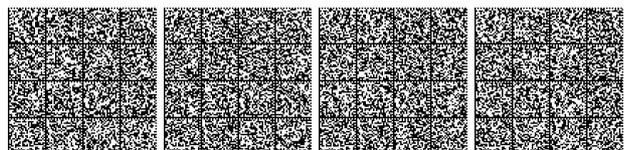
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
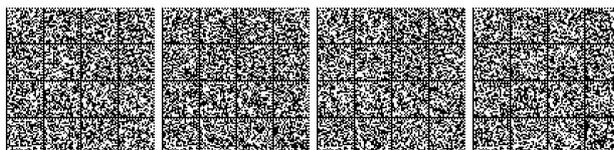
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00